

REGOLAMENTO (CEE) N. 832/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori (1992/1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/91 prevede, per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, originari dei territori occupati, che i dazi doganali all'importazione siano aboliti in due parti eguali, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, nei limiti dei periodi indicati; che occorre quindi applicare, a decorrere dal 1° novembre 1992 le misure tariffarie comunitarie previste per tali prodotti in funzione di volumi che sono pari ai livelli indicati all'articolo 1 e nell'allegato del presente regolamento;

considerando che per le fragole del codice NC 0810 10 90 questa soppressione dei dazi doganali si applica nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detto contingente a tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che, in adempimento dei suoi impegni internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di un contingente tariffario; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detto contingente, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione, tuttavia, richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale

⁽¹⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1.

deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingenziale e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che, in adempimento dei suoi impegni internazionali, spetta alla Comunità aprire quantitativi di riferimento e stabilire un sistema di sorveglianza statistica relativo ai prodotti compresi nell'allegato;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/91, i medesimi prodotti sono assoggettati al sistema di sorveglianza statistica, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2658/87⁽²⁾ e (CEE) n. 1736/75⁽³⁾;

considerando che, per assicurare l'efficacia del suddetto sistema di sorveglianza, gli Stati membri devono peraltro procedere alla imputazione ai quantitativi di riferimento delle importazioni dei prodotti in questione a mano a mano che i prodotti considerati vengano presentati in dogana a fronte di dichiarazioni di immissione in libera pratica; che occorre pertanto aprire per gli anni 1992 e 1993 i quantitativi di riferimento per i prodotti compresi nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle fragole fresche originarie dei territori occupati è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).